

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare (Dr. Tringali), sentenza nr. 1009 del 18.07.2019

Rifiuti –art. 256 D. Lgs. 152/2006 – elemento soggettivo

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 256 D. Lgs. 125/2006, è irrilevante la mancata consapevolezza, in capo al detentore/gestore del rifiuto, dell'effettiva composizione del materiale e l'eventuale presenza di sostanze pericolose. Invero, si tratta di reato contravvenzionale e, di talché, punibile anche a titolo di mera colpa, individuabile nella violazione delle cautele imposte in materia di rifiuti.

Tali omissioni, invero, oltre che comportare la doverosa classificazione del rifiuto come rifiuto pericoloso, implicano il coefficiente colposo necessario per integrare il reato contravvenzionale, disvelando l'antidoverosità e la rimproverabilità della condotta.